

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
(prestazioni di importo inferiore a € 100.000,00 ai sensi del Dlgs n. 163-2006)

**AFFIDAMENTO INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL
D.LGS.VO. N. 81/2008 AD UN PROFESSIONISTA ESTERNO
per gli anni 2016-2018**



Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, nominato Datore di Lavoro con Decreto Sindacale n. 10 del 07.1.2015, rende noto che l'Amministrazione Comunale intende conferire per il presunto periodo dal 15.02.2016 al 15.02.2018 l'incarico professionale per l'espletamento delle attività proprie di medico competente a soggetti in possesso dei titoli e requisiti di legge di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.81/2008.

Il numero di dipendenti (di ruolo e provvisori) da sottoporre a sorveglianza sanitaria è specificato nel prosieguo e deve essere ritenuto solo indicativo e soggetto a variazione sia in aumento che in diminuzione, sia nel valore totale che nel dato riferito alla singola categoria di lavoratore.

Il medico incaricato dovrà esperire tutte le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, come previsto dalle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con specifico riferimento al decreto citato, modificato dal D. Lgs. n. 106/2009 e successive modifiche e integrazioni.

I tempi e le modalità di accesso presso le singole strutture saranno concordate con i rispettivi datori di lavoro e il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico dovrà espletare l'incarico utilizzando strumentazione propria.

L'incarico avrà durata di 36 mesi con decorrenza dalla data di affidamento e con un possibile rinnovo.

L'incarico di opera professionale in argomento è risolvibile in qualsiasi momento a richiesta del committente ai sensi dell'art. 2237 del C.C. per giustificato motivo, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della decorrenza del recesso.

Il medico incaricato assume l'obbligo di:

- ♦ rispettare il segreto sui dati, situazioni o su quanto venga a conoscenza dell'incarico svolto, ai sensi della legge 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- ♦ non divulgare dette informazioni anche a fine scientifico senza il preventivo assenso del Comune di Mesagne.

Il medico incaricato sarà responsabile dei danni che nell'esecuzione delle attività oggetto dell'incarico dovesse causare all'Amministrazione comunale, al personale della stessa.

Requisiti per il conferimento dell'incarico:

I requisiti essenziali sono quelli previsti dall'art. 38 del Decreto legislativo n. 81/2008.

Idonea professionalità ed esperienza acquisita e provata negli enti pubblici per almeno tre anni certificata nel curriculum.

Durata e compenso

La prestazione avrà la durata di anni tre dalla data della stipula.

Il compenso presunto annuo è di € 8.500,00 onnicomprensivo di Iva e di qualunque spesa e competenza accessoria.

Domanda di partecipazione e termini di presentazione

I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione in carta libera entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31.01.2016, a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune di Mesagne, in busta chiusa e sigillata, recante sul frontespizio l'intestazione del partecipante e la dicitura: “ **Nomina Medico Competente di cui al D.Lgs.vo. N. 81/2008**”.

Il recapito delle stesse rimane ad esclusivo rischio del mittente per qualsiasi motivo non giungano a destinazione in tempo utile.

Nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovranno essere riportati i seguenti dati e dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445:

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita IVA, recapito a cui indirizzare tutte le comunicazioni inerenti la procedura (fax e/o e-mail e/o telefono);
- 2) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'unione Europea;
- 3) possesso dei diritti politici e civili;
- 4) possesso dei titoli di studio e professionali richiesti nel presente avviso;
- 5) iscrizione nell'elenco dei medici competenti di cui all'art. 38, comma 4 del D. Lgs. 81/2008;
- 6) possesso di capacità tecnico professionali adeguata ai fini di una regolare esecuzione dell'attività in oggetto;
- 7) insussistenza di errori o inadempienze gravi nell'ambito della propria attività, per effetto dei quali ne sia conseguita l'inabilitazione all'esercizio dell'attività stessa;
- 8) assenza di situazioni comportanti l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- 9) di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti di tale natura;
- 10) di non aver subito, da parte di una Pubblica Amministrazione, risoluzione di contratto per inadempimento negli ultimi cinque anni, compreso il corrente;
- 11) di garantire la reperibilità durante la prestazione da svolgere;
- 12) individuazione del luogo o dei luoghi dove verranno svolte le prestazioni saranno (Disciplinare d'Incarico art. 7);
- 13) di avere preso visione del presente avviso, dell'allegato Disciplinare e di accettarne integralmente e senza riserve le prescrizioni, condizioni ed oneri in essa contenuti.

L'istanza dovrà essere corredata da dettagliato curriculum accademico e professionale, redatto sotto la forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio a norma e con le forme di cui al DPR 445/2000, pena esclusione.

L'offerta economica permetterà un ulteriore criterio di valutazione, ai fini della nomina in oggetto, deve essere chiusa in apposita busta debitamente controfirmata sui lembi di chiusura dal soggetto che ha espresso l'offerta medesima. In tale busta non devono essere inseriti altri documenti. La busta contenente l'offerta dovrà essere contenuta nel plico. Nella predetta offerta si dovranno indicare relativamente alla prestazione tipo, prevista dal D. Lgs. n.81/2008 “ Giudizi relativi alla mansione specifica “, art.41 comma 6, lettere: a) b) c) d) Richiesto per “ ciascun giudizio di idoneità“, il compenso comprensivo di tutte le visite, analisi, visite specialistiche che si dovessero rendere necessarie per ciascuna delle seguenti categorie:

Cc – Addetti Servizi Cimiteriali, n. **0**

Cv – Vigili urbani, n. **26**

Co – Operai, n. **20**

Cs – Autisti Scuolabus, n. **5**

Ca – Autisti Autovetture, n. **1**

Ci – Impiegati amministrativi - Videoterminalisti, n. **94**

Cf – Centralinisti, n. **1**

TOT: 147

In detta offerta sono forfettariamente comprese tutte le prestazioni previste, come obbligo per il medico competente, dal D. Lgs. n.81/2008 recentemente modificato e integrato dal D. Lgs. 106/09.

Criteria di valutazione delle offerte

Questa Amm.ne individuerà il medico cui conferire l'incarico attraverso una procedura di selezione con comparazione dei curriculum professionali:

- ♦ qualificazione professionale desunta dai titoli di studio e culturali posseduti, si terrà conto in particolare del grado di specializzazione attinente con l'attività oggetto dell'incarico e verranno attribuiti max 30 punti;
- ♦ esperienza professionale desunta dal curriculum, si terrà conto delle esperienze pregresse connesse con la sorveglianza sanitaria e verranno attribuiti 5 punti per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi, per un totale massimo di 40 punti.

Ed in base alla offerta economica presentata e calcolata in base alla media pesata dei compensi per categoria (Cmp) secondo la seguente formula

$$\text{Cmp} = \frac{\text{Cf} * 1 + \text{Cc} * 1 + \text{Cv} * 26 + \text{Co} * 20 + \text{Ca} * 1 + \text{Cs} * 5 + \text{Ci} * 94}{(2+26+20+1+5+94)}$$

Dove:

Cf, Cc, Cv, Co, Ca, Cs, Ci, = Compensi per categoria (vigili, operai, ecc.)

Cmp= Compenso medio pesato

Alla offerta avente il minore compenso medio pesato verranno attribuiti 30 punti, alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionale al rapporto fra il minimo Cmp ed il Cmp dell'offerta considerata secondo la seguente formula:

$$P_i = \frac{\text{Cmp}(\text{min})}{\text{Cmp}(i)} * 30$$

dove

P(i) = punteggio attribuito all'offerta in esame

Cmp(min) = minimo Compenso medio pesato

Cmp(i) = Compenso medio pesato dell'offerta in esame

Il punteggio totale dell'offerta verrà calcolato sommando i punteggi relativi alla qualificazione professionale, alla esperienza professionale ed alla offerta economica.

Si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di un'unica offerta valida.

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. A tal fine nel contratto saranno inserite le clausole di cui all'art. 3 comma 8 L.136/2010.

La procedura di affidamento dell'incarico oggetto del presente avviso si concluderà con la firma di un contratto in forma scritta e privata, che verrà registrato solo se ne subentrerà la necessità, e l'incarico avrà decorrenza dalla data della firma della scrittura privata.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all'affidamento dell'incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.

Il professionista individuato, prima del conferimento dell'incarico, dovrà produrre in copia autenticata i titoli dichiarati nel curriculum presentato all'Amministrazione.

Nel corso della vigenza dell'incarico il numero dei dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria potrà subire delle variazioni.

Allegato: Disciplinare di incarico

Pubblicazione dell'avviso

Il presente avviso è disponibile sul sito Internet www.comune.mesagne.br.it

Il presente avviso sarà inviato per la divulgazione all'ordine dei Medici della Provincia di Brindisi.

Responsabile del procedimento

Ing. MORLEO Rosabianca Tel 0831.732224

pec: lavori@pec.comune.mesagne.br.it

Mesagne li 30.12.2015



IL DATORE DI LAVORO
(Ing. Morleo Rosabianca)

ALLEGATO

COMUNE DI MESAGNE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**DISCIPLINARE DI INCARICO PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
E DI MEDICO COMPETENTE
*D.Lgs.vo. N.81/2008***

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'incarico ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Mesagne e la nomina del Medico Competente previste dal capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.

2. Nel servizio di sorveglianza sanitaria di cui al presente capitolato si intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore, ivi compresa sia quella relativa al rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1-bis), del medesimo decreto.

3. Sono altresì comprese nell'incarico le attività dei medici specialisti nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n. 151.

Art. 2 – DURATA DELL' INCARICO

1. La durata dell'incarico è fissata in mesi 36 (trentasei), a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico.

Art. 3 – CORRISPETTIVO DELL' INCARICO

1. Il corrispettivo dell'incarico sarà quello risultante dall'offerta del soggetto che risulterà aggiudicatario.

Art. 4 - NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

1. Il Datore di Lavoro del Comune di Mesagne nominerà quale Medico Competente l'aggiudicatario.

Art. 5 - COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

1. Il Medico Competente nominato dovrà assolvere tutti i compiti derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare gli obblighi richiamati all'art. 25 del Decreto medesimo. In particolare, il Medico Competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- k) inoltre il Medico Competente dovrà provvedere all'informativa individuale ai lavoratori interessati e al datore di lavoro nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzino, in un

lavoratore o gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico. Esiti e risultanze degli accertamenti clinici individuali potranno seguire anche la prassi, se del caso, della vigente normativa in materia di patologie a eziologia professionale.

Art. 6 – SORVEGLIANZA SANITARIA

1. L'Aggiudicatario dovrà puntualmente eseguire il protocollo di sorveglianza sanitaria e profilassi da esso presentato in sede di gara e redatto tenendo conto che la periodicità e la tipologia degli accertamenti di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio è variabile a secondo del rischio connesso con l'attività lavorativa specifica espletata.

2. Il programma di sorveglianza sanitaria per il personale, come sopra formulato in conformità agli obblighi delle vigenti normative e sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti relativamente ai rischi potenzialmente presenti sui luoghi di lavoro del personale comunale, deve essere gestito dal Medico Competente, il quale dovrà tenere conto, a tal fine, anche delle risultanze dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro e delle riunioni con il Responsabile del Servizio LL PP e con il Responsabile della Sicurezza del Comune, al quale fornirà altresì il necessario supporto per quanto di competenza ai fini della valutazione dei rischi.

3. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio. In questo caso deve essere esplicitata nel protocollo di sorveglianza sanitaria presentato in sede di offerta. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico Competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;

h) monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti per i quali è fissato un valore limite biologico.

4. Il protocollo di sorveglianza sanitaria presentato in sede di offerta potrà essere integrato, laddove necessario, a discrezione del Medico Competente, con ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, ed in accordo con il Responsabile del Procedimento. In questo caso tutti gli eventuali esami aggiuntivi sono da considerarsi compresi nel compenso dell'aggiudicatario come risultante dalla propria offerta.

Art. 7 - LUOGO DI ESECUZIONE

1. Le prestazioni dovranno essere rese presso uno dei seguenti luoghi:

a) Sede del Comune nell'ipotesi in cui l'Aggiudicatario abbia la disponibilità – per tutta la durata dell'incarico – di una unità operativa mobile che consenta l'effettuazione delle visite e/o degli esami presso la sede comunale;

b) Ambulatorio o studio medico e laboratori di analisi dei quali l'Aggiudicatario disponga, purché essi siano ubicati nel raggio di 30 (trenta) chilometri dalla Sede Comunale;

2. La disponibilità di quanto richiesto alla lettera a) ovvero alla lettera b) del presente articolo dovrà essere dichiarata in sede di offerta; in difetto, si procederà alla aggiudicazione al concorrente successivo in graduatoria che dovrà dimostrare la disponibilità di quanto sopra richiesto.

Art. 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. Il Medico Competente, per lo svolgimento dell'attività affidatagli, dovrà essere presente presso la sede comunale nelle giornate e negli orari che saranno indicati dal Datore di Lavoro, con non meno di cinque giorni lavorativi di preavviso, per lo svolgimento delle attività che richiedono la presenza in sede.

2. Il Comune comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica preventiva in occasione di cambio mansione e di cessazione del rapporto di lavoro e alla visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), d), e) ed e-bis) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il medico provvede, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione, a fissare il calendario degli accertamenti.

3. Il Medico Competente elabora, di concerto con l'Amministrazione, il calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e lo comunica al Servizio del Personale che provvede alla convocazione dei dipendenti.

4. Qualora un lavoratore faccia richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Servizio del Personale lo comunica al Medico Competente il quale, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, provvede a fissare la data della visita entro un congruo termine.

5. Il Comune comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; gli accertamenti sono effettuati dal Medico Competente entro il secondo giorno dalla data di rientro in servizio del dipendente. In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente il giudizio di idoneità deve essere trasmesso tempestivamente al fine di adibire il lavoratore alla mansione consone al proprio stato di salute accertato.

6. Tranne che per casi particolari, da concordare comunque preventivamente con l'Amministrazione Comunale, le visite ad ogni lavoratore e tutti gli esami specialistici necessari per i giudizi relativi alla mansione specifica di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 devono essere svolti nella stessa giornata.

7. Il Medico Competente segnala ai lavoratori e all'Amministrazione Comunale, in relazione alle mansioni svolte, l'opportunità di vaccinazioni. Il costo delle vaccinazioni che il Servizio Sanitario Nazionale non garantisca con oneri a suo carico è ricompreso nel corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta dell'aggiudicatario.

8. I costi degli accertamenti effettuati in base al comma 9 sono interamente ricompresi nel corrispettivo risultante dall'offerta dell'aggiudicatario.

9. I costi aggiuntivi relativi all'accertamento della tossicodipendenza e della alcol-dipendenza, da concertare preventivamente con il Comune, non sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta dell'aggiudicatario; tali costi saranno rimborsati dal Comune dietro presentazione della relativa fattura. Unitamente alla fattura il Medico Competente dovrà presentare una relazione sintetica delle attività svolte nel periodo cui la fattura si riferisce e i relativi documenti giustificativi.

10. Il Medico Competente, entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dei relativi accertamenti, consegna o invia al datore di lavoro e al dipendente interessato copia del giudizio relativo alla

mansione specifica, di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151.

11. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste dall'art 41, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

12. Non è ammesso, per evidenti motivi, alcun cambiamento o sostituzione del Medico Competente e dello staff previsto dopo l'aggiudicazione dell'incarico, salvo che il Comune, giudicato il personale proposto in sostituzione equivalente a quello originariamente indicato, accetti espressamente la variazione. Le attività del Medico Competente potranno essere svolte da un sostituto esclusivamente nelle ipotesi di impedimento del Medico Competente derivanti da: malattia, assenze per ferie e altre gravi situazioni che impediscono temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni; tale sostituto deve essere quello indicato in sede di offerta secondo quanto prescritto dal bando di gara.

13. Al fine dell'applicazione del comma precedente, il Medico Competente comunica al Responsabile del Procedimento con almeno dieci giorni di preavviso, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza per i motivi di cui al comma precedente, avvisando contestualmente il sostituto, il quale

dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato per tutta la durata dell'assenza.

14. Il Medico Competente dovrà effettuare in modo autonomo, almeno una volta l'anno, i sopralluoghi agli ambienti di lavoro e della sede Comunale, e tutti i siti di nuovo insediamento. Per ogni sopralluogo il Medico Competente redige e trasmette al Responsabile del Procedimento, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, apposito verbale dove tra l'altro indica eventuali problematiche riscontrate inerenti la sicurezza in materia sanitaria. La durata dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro è determinata, tra l'altro, anche dalle caratteristiche dimensionali, costruttive e organizzative del luogo di lavoro; pertanto sarà cura dell'aggiudicatario acquisire le informazioni necessarie.

15. Il Medico Competente è obbligato a partecipare a tutte le riunioni previste all'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con il Datore di Lavoro dell'Amministrazione Comunale. In occasione delle riunioni il Medico Competente deve comunicare ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza i risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria.

La convocazione di ciascuna delle riunioni di cui sopra è effettuata dal Comune, in persona del Datore di Lavoro, almeno quindici giorni prima della data della riunione.

16. Il Medico Competente è tenuto a collaborare con il Datore di lavoro nella valutazione del rischio e nella elaborazione del relativo documento previsto dall'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché all'aggiornamento dello stesso; pertanto, ogniqualvolta il Datore di Lavoro ritenga che sia necessario apportare precisazioni o modifiche a tale documento, può convocare, a tal fine, un incontro per il quale il Medico si deve rendere disponibile. Il Medico Competente deve far pervenire al Responsabile del Procedimento, entro un mese dalla data di aggiudicazione, le osservazioni al documento di valutazione dei rischi; deve inoltre dare la sua disponibilità per qualsiasi problematica inerente la sicurezza in materia sanitaria.

17. Il Medico Competente collabora con il datore di lavoro per l'approfondimento dei risultati della rilevazione del rischio stress lavoro-correlato e all'individuazione delle misure di prevenzione e contenimento.

18. Fatto salvo quanto previsto al comma i) dell'art. 25 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Medico Competente ogni anno, entro la scadenza delle annualità del disciplinare, trasmette al Responsabile del Procedimento, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria riferita all'anno precedente.

19. Nel caso di assunzione, cambio mansione, trasferimento, ecc. di un lavoratore appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 il Medico Competente collabora con il datore di lavoro per quanto riguarda la presa d'atto del verbale della commissione di invalidità (collocabilità del lavoratore) coniugando le indicazioni di tale verbale con il contesto lavorativo in cui l'Ente intende destinare il lavoratore.

20. Il Medico Competente trasmette all'ASL e all'Amministrazione Comunale i dati sanitari previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 9 – CONSISTENZA DEL PERSONALE E SEDI COMUNALI

1. Le prestazioni richieste riguardano: 168 dipendenti comunali (o ad essi equiparati) da sottoporre a sorveglianza sanitaria suddivisi per profilo professionale secondo l'Allegato 1; tutti i dipendenti che nel corso dell'incarico saranno assunti, con qualunque modalità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; nonché tutti gli altri lavoratori che in base alle norme vigenti nel periodo di applicazione del presente disciplinare dovessero essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente.

2. La sede comunale soggetta a visita (sopralluogo) da parte del Medico Competente è attualmente quella situata in Corso Corrado Alvaro n. 2.

3. Il numero di dipendenti di cui ai punti precedenti ha valore puramente indicativo; eventuali variazioni in aumento o diminuzione di tale numero non incidono in alcun modo sul corrispettivo contrattuale dovuto all'Aggiudicatario in base all'offerta presentata.

Art. 10 – PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Medico Competente deve svolgere personalmente tutte le attività oggetto del presente incarico.

2. Nello svolgimento delle prestazioni dovute il Medico Competente può avvalersi dell'assistenza di personale specializzato, con assunzione completamente a suo carico di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale e per danni derivati a questo dallo svolgimento delle citate attività.

3. Il Comune rimane estraneo ad ogni relazione tra l'Aggiudicatario e il personale da esso impiegato, a qualunque titolo, nell'esecuzione del servizio.

Art. 11 – PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà in rate semestrali posticipate entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di regolare fattura cui dovrà essere allegato un report analitico delle attività svolte (visite mediche, esami strumentali, sopralluoghi etc.) nel periodo di riferimento.

Art. 12 - PENALI

1. Nei casi di mancato rispetto, da parte del Medico Competente, di uno qualunque degli obblighi di cui il presente capitolato sarà applicata una penale di euro 50,00 (cinquanta) fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere, per le fattispecie più gravi o ripetute, alla revoca dell'incarico.

Art. 13 - RECESSO DEL COMMITTENTE

1. Il Comune si riserva il diritto di recedere in ogni momento.

2. Tale facoltà è esercitata mediante invio di apposita comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R., efficace dopo 15 (giorni) dalla ricezione della comunicazione stessa da parte del medico competente.

Art. 14 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune ha l'obbligo di:

a) consentire al Medico Competente e ai suoi collaboratori l'accesso all'interno delle strutture comunali in cui operano i dipendenti del Comune;

b) informare in anticipo i propri dipendenti del calendario delle visite periodiche e degli accertamenti sanitari;

c) fornire all'aggiudicatario l'elenco delle mansioni indicando il numero di lavoratori ad esse rispettivamente adibiti e da sottoporre a visita medica secondo il calendario e l'elenco delle sedi comunali oggetto dei sopralluoghi.

Art. 15 – DIRITTI D'AUTORE – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA


1. Gli elaborati presentati dal medico competente, tutti i dati delle rilevazioni e quant'altro pertinente al Protocollo di Sorveglianza Sanitaria resteranno di proprietà del Comune, che ne potrà disporre per qualsiasi uso consentito.
2. Il medico competente è obbligato a mantenere strettamente riservati ogni dato o informazione, riguardante il Comune di Mesagne o i suoi dipendenti, di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio.
3. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale.

Art. 16 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il medico competente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Qualora il medico competente non rispetti la normativa sui flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 per i movimenti finanziari relativi al presente disciplinare, lo stesso dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall'art 3 , comma 8, della legge n. 136/2010.

30 DIC, 2015

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Datore di Lavoro
(Ing. Rosabianca MORLEO)

The image shows the official seal of the Municipality of Mesagne on the left, which is circular and contains the text "CITTA' DI MESAGNE" and "S. L. P.". To the right of the seal is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Rosabianca Morleo".

ALLEGATO 1 AL DISCIPLINARE

		NUM:
Cc	Addetti ai servizi cimiteriali	0
Cv	Vigili Urbani	26
Co	Operai	20
Cs	Autisti Scuolabus	5
Ca	Autisti auto	1
Ci	Impiegati amministrativi - Videoterminalisti	94
Cf	Centralinisti	1
TOTALE DIPENDENTI		147